

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni ambientali, interpello n. 74828 del 19 Aprile 2024**

Il Ministero dell'Ambiente afferma che il rinvio operato dall'art. 26-bis del Dlgs 152/06 (fase preliminare al PAUR) ad un progetto con livello di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 23 del Dlgs 50/2016 è da intendersi ora riferito al livello progettuale del corrispondente progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 41 del Dlgs 36/2023.

Il Ministero, infatti, fatto salvo che l'allegato I.7 del Dlgs 36/2023 richiede un approfondimento maggiore rispetto alle norme previgenti, sottolinea l'obiettivo di semplificazione ed accelerazione della "fase preliminare al PAUR" per i progetti sottoposti a VIA regionale, in quanto essa *"costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire"*.

Il maggior livello di dettaglio richiesto al progetto di fattibilità tecnico economica dal Dlgs 36/2023, quindi, ben si concilia con la circostanza che *"le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di "elementi significativi emersi nel successivo provvedimento", ma motivarsi specificatamente"*.

**Link:** [https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello\\_ambientale/VA/va\\_prot\\_19.4.2024.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/va_prot_19.4.2024.pdf)